

## GIURISPRUDENZA

*Le pronunce riportate di seguito sono visualizzabili per esteso cliccando in corrispondenza degli estremi*

**Le forniture di farmaci e dispositivi medici tra *spending review*, rinegoziazione e revisione periodica dei prezzi**

[Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1937](#)

RINEGOZIAZIONE DEI PREZZI – SPENDING REVIEW – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI – ACCORDO FRA LE PARTI – RECESSO IN CASO DI MANCATO ACCORDO



Il Consiglio di Stato ribadisce i principi in tema di **spending review** confermando quanto già sostenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 169/2017.

Nel caso in esame, l'affidatario dei servizi di piantonamento fissa, vigilanza armata e videosorveglianza dell'ASL di Napoli impugnava la sentenza del TAR Campania (17 maggio 2018, n. 3253) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione. La ricorrente aveva proposto al TAR impugnazione contro gli atti dell'ASL di Napoli, adottati in osservanza della norma sulla *spending review* (art. 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 125/2015), con cui veniva applicata un'ulteriore **riduzione dei prezzi pari al 5%** sui prezzi unitari già rinegoziati in virtù della medesima fonte normativa.

Il Consiglio di Stato, riprendendo quanto già deciso dalla Consulta, afferma che l'esito definitivo della procedura di rinegoziazione del contratto, mediante riduzione dei prezzi unitari di fornitura o dei volumi di acquisto pattuiti in origine, è determinato dalla **volontà dell'affidatario** in quanto *“l'alterazione dell'originale sinallagma non viene automaticamente determinata dalla norma, ma esige un **esplicito consenso** di entrambe le parti”* (Corte cost., sent. 169/2017, punto 7.1 della motivazione). L'Amministrazione, sostiene il Consiglio di Stato, non dispone di un potere autoritativo di modifica unilaterale dell'oggetto del contratto, bensì solamente, in caso di **mancato accordo tra le parti** sulla riduzione del prezzo o delle prestazioni, di un potere potestativo di **recesso dal contratto** (analogo potestà, peraltro, è concessa anche all'appaltatore). Pertanto, dal momento che l'Amministrazione opera su di un piano paritetico con il privato senza esercitare una potestà pubblica, tale materia non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Vi rientrano, invece, in giurisdizione esclusiva, le controversie relative alla clausola di revisione dei prezzi e al relativo provvedimento applicativo di cui agli artt. 115 e 133 del d.lgs. 163/2006 (ma, come visto, non è questa la fattispecie).

Nell'esaminare la questione, il Collegio pone l'accento sulle **differenze di finalità** perseguite dalla clausola di revisione periodica dei prezzi e dalle disposizioni di razionalizzazione della spesa pubblica. La clausola di revisione dei prezzi tutela *“la salvaguardia dell'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle PA non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa delle prestazioni a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse”*, e mira ad *“evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati”*. Diversamente, la norma di razionalizza-

zione della spesa pubblica per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci contenuta nell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, ha come fine ultimo la riduzione della spesa pubblica, mediante alterazione dell'originario sinallagma, pur rimanendo imprescindibile l'accordo fra le parti al fine di non pregiudicare la remuneratività per l'appaltatore.

\*\*\*\*\*

**È valida la garanzia provvisoria rilasciata alla società controllante e non all'operatore economico partecipante alla gara?**

[Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3151](#)

CAUZIONE PROVVISORIA – FUNZIONE – GARANZIA RILASCIATA A SOGGETTO DIVERSO – VALIDITÀ – ESCLUSA



Il Consiglio di Stato ritiene **non** valida la garanzia provvisoria rilasciata a **soggetto diverso** dall'operatore economico partecipante alla procedura di gara, neppure se si tratta della **società controllante**.

Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva annullato il provvedimento di ammissione di un operatore economico che, per l'appunto, aveva presentato una cauzione rilasciata a favore della società controllante, non partecipante alla gara. Le appellanti ritenevano invece che si fosse trattato di un "**mero errore materiale**" nella compilazione della cauzione.

Il Consiglio di Stato evidenzia innanzitutto la **ratio** della cauzione provvisoria. Quest'ultima è "**una garanzia per gli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresi, naturalmente, la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in ragione dei quali è avvenuta la ammissione ad essa**" e, pertanto, come chiarito dalla stessa giurisprudenza amministrativa, ha la finalità di "**responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta**" (cfr. Cons. Stato, 31 agosto 2016, n. 3751).

In conseguenza di ciò, aderendo alle conclusioni del TAR, il Collegio ritiene non valida la garanzia provvisoria, dal momento che, provenendo l'offerta, della cui **serietà e affidabilità** la cauzione è **prova**, da un soggetto diverso dal garantito, la stazione appaltante **non** potrebbe **richiedere** al garante di versare la **somma per inadempimento** agli obblighi di legge commessi dal primo.

Non accoglie neppure la tesi delle appellanti sul mero errore materiale nella compilazione della cauzione: se effettivamente si fosse trattato di errore materiale, si dovrebbe dubitare della validità stessa del contratto.

\*\*\*\*\*

**I patti di integrità impegnano anche i dipendenti pubblici?**

[Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3583](#)

PATTI DI INTEGRITÀ – VINCOLATIVITÀ – RIGUARDA L'OPERATORE ECONOMICO – NON RIGUARDA I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



È rimessa al Consiglio di Stato la questione che attiene alla possibilità di qualificare illegittimo un atto amministrativo in conseguenza di **condotte di reato accertate in capo a dipendenti dell'Amministrazione** anche nel caso in cui nessuna responsabilità sia emersa quanto al destinatario (beneficiario degli effetti) e all'organo cui se ne deve l'adozione.

Nella sentenza in oggetto l'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere fondata la censura di eccesso di potere a causa della violazione del cd. **patto di integrità** (ossia le condizioni generali di contratto predisposte dalla stazione appaltante e accettate dall'impresa concorrente con la finalità di ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente), sottoscritto al momento della partecipazione alla procedura di gara, nella parte in cui definiva gli impegni la cui violazione avrebbe comportato l'esclusione della concorrente dalla gara: tra questi non vi erano, infatti, le condotte che fossero in grado di inficiare retroattivamente la legittimità degli atti, tanto più che, nel caso di specie, si tratterebbe – come ripete l'appellante – di condotte realizzate da **soggetti estranei** all'organizzazione societaria.

Tuttavia, per i giudici di Palazzo Spada la censura è manifestamente infondata, dal momento che la concezione atomistica dei rapporti tra atto amministrativo e reato, siccome impone l'autonomo ed oggettivo riscontro dell'illegittimità del provvedimento amministrativo alla luce dei noti vizi di invalidità, rende irrilevante, da un lato, che il beneficiario dell'atto sia rimasto estraneo alla condotta criminale (ed assolto da ogni reato, ovvero ne sia stata archiviata la posizione) e, dall'altro, che l'organo che lo ha emanato fosse all'oscuro del turbamento intervenuto nella regolare formazione della sua stessa volontà.

I **patti di integrità** impegnano l'operatore economico e non certo i dipendenti dell'Amministrazione pubblica i quali, per il ruolo rivestito, sono tenuti ad un **comportamento leale, corretto e trasparente**, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto (ciò che si richiede anche all'operatore con il predetto patto di integrità).

È del tutto **irrilevante** che nel patto non sia previsto il potere di **annullamento in autotutela** degli atti di gara per accertato turbamento della regolarità della procedura in dipendenza di condotte fraudolente di **dipendenti dell'Amministrazione** (ma non sarebbe diverso il discorso ove le condotte criminose fossero imputabili esclusivamente a terzi estranei tanto all'Ente pubblico quanto all'operatore economico, i quali, per i più svariati motivi, intendano favorire un certo concorrente), poiché, come detto, si tratta di strumenti negoziali rivolti ad ampliare gli impegni dell'operatore economico e non certo a restringere i poteri della stazione appaltante.

\* \* \* \* \*

**L'iscrizione all'Albo dei Gestori ambientali quale requisito di partecipazione alla procedura o condizione di esecuzione in capo all'aggiudicatario?**

[Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2019, n. 3727](#)

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI – TRASPORTO E RACCOLTA RIFIUTI – ATTIVITÀ ACCESSORIA RISPETTO AL COMPLESSO DELLE PRESTAZIONI – CONDIZIONE DI ESECUZIONE



L'Azienda per la mobilità del Comune di Roma (ATAC) – indiceva una gara per l'affidamento dei servizi di pulizia, sostituzione delle lampade, assistenza e rimozione di graffiti. All'esito della procedura, la seconda graduata proponeva ricorso lamentando la mancanza, in capo sia alla società mandataria sia alla società mandante del RTI vincitore, del requisito dell'iscrizione all'**Albo nazionale dei Gestori ambientali**, che non era previsto tuttavia quale requisito di partecipazione nel disciplinare di gara, ma quale requisito di esecuzione nel Capitolato (in assenza peraltro di impugnazione della *lex specialis* ritenuta illegittima). La ricorrente rilevava infatti che la circostanza che oggetto dell'appalto fosse, tra l'altro, anche l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento imponesse l'applicazione dell'art. 212 del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente), che al comma 5 dispone: *“L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”*.

I giudici, invero, hanno sottolineato che è ormai orientamento consolidato in giurisprudenza che il possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori ambientali sia **requisito di natura soggettiva** relativo all'**idoneità professionale** degli operatori a norma dell'art. 83, c. 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016, e costituisce **titolo autorizzatorio** per l'esercizio dell'attività di **raccolta e trasporto dei rifiuti** pericolosi e non. Tuttavia, tale assunto non è applicabile alla fattispecie in esame in quanto, nel servizio oggetto di affidamento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti rappresenta una parte soltanto **“residuale e servente rispetto alle prestazioni principali costituenti oggetto specifico dell'appalto”**. Pertanto risultano in linea con i principi di ragionevolezza e proporzionalità espressi dal Codice dell'Ambiente le previsioni della *lex specialis* che hanno contemplato l'iscrizione all'Albo non tra i requisiti soggettivi di partecipazione da possedersi già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, bensì quale mero requisito di esecuzione previsto nel Capitolato, da aversi dunque solo **in capo al solo aggiudicatario** **“nell'ambito dell'appalto e delle attività relative alla gestione dei rifiuti in esso comprese”**.

## NORMATIVA

*Le fonti normative sottolineate sono visualizzabili per esteso cliccando in corrispondenza degli estremi*

### Il decreto “sblocca-cantieri” è legge

Lo scorso **18 giugno** è entrata in vigore la [legge 14 giugno 2019, n. 55](#) avente ad oggetto *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*.

In linea generale, la legge di conversione conferma la sostituzione dello strumento delle linee guida di ANAC con la previsione di un **unico regolamento attuativo**. Con una modifica all'art. 1 del decreto è stata introdotta altresì una previsione che **sospende sino al 31 dicembre 2020 l'applicabilità di talune disposizioni del Codice**. In particolare, viene sospeso il divieto di ricorrere all'appalto integrato di cui all'art. 59 del Codice, l'obbligo per i comuni non capoluogo di Provincia di compiere acquisti di lavori, servizi e forniture



tramite centrali di committenza (art. 37, c. 4, del Codice), nonché l'obbligo di scegliere i commissari nell'albo degli esperti tenuto dall'ANAC di cui all'art. 77, c. 3, del Codice. Si prevede altresì la possibilità di applicare anche nei settori ordinari quanto disposto dall'art. 133, c. 8, del Codice in relazione all'inversione dell'esame della documentazione amministrativa rispetto a quello dell'offerta tecnica, se presente, ed economica.

Si segnalano di seguito le principali novità introdotte in fase di conversione.

Relativamente alla disciplina degli affidamenti di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 36 del Codice, a differenza delle previsioni del decreto, si introduce la possibilità di affidare direttamente **lavori di importo superiore ai 40.000 Euro e inferiore ai 150.000 Euro previa valutazione di 3 preventivi**; per gli affidamenti di **servizi e forniture** di importo inferiore alle soglie europee si dispone invece la valutazione di almeno **5 preventivi**. Va rilevato altresì che la legge in esame ha reintrodotto la previsione normativa che consente di svolgere procedure negoziate entro la soglia di un milione di euro.

Si conferma la soppressione della previsione di cui all'art. 29 del Codice che disciplinava **l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione degli operatori economici** e, di conseguenza, il relativo rito super-accelerato di cui all'art. 120, c. 2-bis ss., del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010).

Quanto all'**art. 80 del Codice**, la legge di conversione elimina le modificazioni apportate dal decreto n. 32/2019 in merito alla possibilità di disporre l'esclusione sulla base di una mera acquisizione di informazioni relative all'inosservanza degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (art. 80, c. 4). Ne consegue che le amministrazioni aggiudicatrici dovranno escludere dalla procedura di gara i concorrenti che abbiano commesso **violazioni in materia di pagamento di imposte e tasse**, solamente nell'ipotesi in cui queste ultime siano state **accertate con provvedimenti definitivi**. Per i restanti aspetti viene confermata l'impostazione adottata con il decreto "sblocca-cantieri".

All'**art. 86** viene altresì prevista una **durata pari a sei mesi dei certificati** e documenti funzionali alla prova dell'assenza dei motivi di esclusione del concorrente, dei soggetti di cui eventualmente si avvalga ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, nonché dei subappaltatori.

Per quanto concerne il subappalto viene modificata la **quota subappaltabile** prevedendo che la stessa sia indicata dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non possa superare la quota del **40 per cento** dell'importo complessivo del contratto.

Per una disamina più approfondita delle nuove disposizioni codicistiche che trovano diretta applicazione nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, si rinvia all'informativa pubblicata sul sito di APAC al seguente indirizzo:

[http://www.appalti.provincia.tn.it/normativa\\_e\\_strumenti/circolari\\_pat/pagina179.html](http://www.appalti.provincia.tn.it/normativa_e_strumenti/circolari_pat/pagina179.html)

\*\*\*\*\*

### **Legge semplificazione: nuove norme in materia di contratti pubblici**

E' stata pubblicata sul B.U. n. 23 del 11/6/2019, N.S. n.1, la [legge provinciale n. 2 del 11 giugno 2019](#) avente ad oggetto "*Misure di semplificazione e potenziamento della competitività*". Con lo scopo di limitare gli oneri burocratici ed agevolare gli adempimenti amministrativi cui sono tenuti cittadini, operatori economici e pubbliche amministrazioni, la legge in commento introduce modificazioni in diversi ambiti della normativa provinciale ed, in particolare, anche all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

Per un approfondimento delle novità si rinvia all'informativa pubblicata sul sito di APAC all'indirizzo:

[http://www.appalti.provincia.tn.it/normativa\\_e\\_strumenti/circolari\\_pat/pagina179.html](http://www.appalti.provincia.tn.it/normativa_e_strumenti/circolari_pat/pagina179.html)

## DIALOGO TRA CORTI

*Le pronunce sono visualizzabili per esteso cliccando in corrispondenza degli estremi*

**Esclusione di un'impresa mandataria in concordato preventivo con continuità aziendale dalla partecipazione ad una procedura di gara: l'art. 186, c. 6, della legge fallimentare al vaglio della Corte costituzionale**

[Cons. Stato, sez. V, ord. 12 giugno 2019, n. 3938](#)

CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI – RTI – MANDATARIA – CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE – RIMESSIONE CORTE COSTITUZIONALE

Con l'ordinanza in commento, il Consiglio di Stato rimette alla Corte costituzionale la **questione di legittimità costituzionale** dell'art. **186-bis, c. 6**, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 3, 41 e 97 Cost., laddove esso prevede che l'**impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche riunita in RTI, purché nell'ambito del raggruppamento di cui la stessa fa parte **non rivesta la qualità di mandataria** e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento **non siano assoggettate ad una procedura concorsuale**.

La questione trae origine dal ricorso in appello proposto al Consiglio di Stato da una società avverso la sentenza del TAR Toscana n. 491/2019.

In particolare, la ricorrente contesta il provvedimento del giudice di prime cure ritenendo tra i vari motivi che l'art. 186-bis, c. 6, della legge fallimentare **non sarebbe implicitamente abrogato** per opera del sopravvenuto art. 80, c. 5, lett. b), del d.lgs. 50/2016, che nel disciplinare le cause di esclusione in senso innovativo non ha fatto più riferimento alla posizione assunta dall'impresa in concordato preventivo con continuità che partecipi alla procedura nella forma di RTI. Osserva, invece, che affinché possa parlarsi di abrogazione implicita è necessario che **tra le due norme vi sia una radicale e assoluta incompatibilità**, insussistente nel caso in esame.

La **Sezione del Consiglio di Stato**, se da un lato ritiene che l'art. 186-bis, c. 6, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, non sia stato abrogato implicitamente dall'entrata in vigore del summenzionato art. 80, c. 5, lett. b), del Codice e che le disposizioni siano dunque entrambe vigenti e suscettibili di interpretazione combinata, dall'altro, tuttavia, **dubita della legittimità costituzionale dell'art. 186-bis, c. 6**, in relazione ai seguenti parametri:

- a) **art. 3 Cost.**: posto che per talune imprese l'affidamento di commesse pubbliche è fonte primaria di **ricavi da (re)investire nell'attività imprenditoriale per superare lo stato di crisi** e che il legislatore, consapevole, consente all'impresa in concordato con continuità aziendale la partecipazione alle procedure di gara con adeguate cautele, **non v'è ragione che giustifichi la differente disciplina** per l'impresa che partecipi in una RTI nel ruolo di mandataria;
- b) **art. 41 Cost.**: il divieto di cui all'art. 186-bis, c. 6, legge fallimentare costituisce una **limitazione dell'autonomia privata dell'imprenditore** che non può assumere la rappresen-

tanza delle imprese mandanti e che non può rendersi parte di un contratto di appalto con un soggetto pubblico;

c) **art. 97 Cost.**: il divieto posto dall'art. 186-bis, c. 6, legge fallimentare alla partecipazione ad una procedura di gara del mandatario in concordato preventivo con continuità aziendale **determina una ingiustificata limitazione del potere di scelta spettante alla P.A.**, che non potrà, per questa sola ragione, contrattare con una impresa che potrebbe rivelarsi la più qualificata e capace di eseguire la commessa posta a gara, e nei cui confronti gli organi della procedura concorsuale esprimano un giudizio di compatibilità di tale partecipazione rispetto alla sua situazione economico-patrimoniale e di convenienza per i creditori.

## DOTTRINA, PRASSI E NOTIZIE

*I contributi sottolineati, liberamente accessibili, sono visualizzabili per esteso cliccando in corrispondenza degli estremi*

### L'angolo della dottrina

Segnaliamo i seguenti contributi in materia di contratti pubblici, con le relative indicazioni per il loro reperimento:

#### GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

*(i dipendenti APAC accedono ai contenuti su [www.edicolaprofessionale.com/gda](http://www.edicolaprofessionale.com/gda) con le credenziali note)*

- S. NERI, **Lo spoils system: una analisi empirica**, 2019, 3, 313;
- S. PEDRABISSI, **Il trasporto aereo nazionale**, 2019, 3, 324;
- M. TIMO, **Gli attori del "dibattito pubblico"**, 2019, 3, 301.

#### URBANISTICA E APPALTI

*(i dipendenti APAC accedono ai contenuti su [www.edicolaprofessionale.com/urbapp](http://www.edicolaprofessionale.com/urbapp) con le credenziali note)*

- A. CAVINA, **Organismo di diritto pubblico e settori speciali: l'interesse generale e il nesso di strumentalità**, 2019, 2, 216;
- R. CIPPITANI, **La responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici nella fase precedente alla stipula del contratto**, 2019, 2, 246;
- A. di CAGNO, **Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la formula matematica per la valutazione degli elementi quantitativi**, 2019, 2, 264.

### A PROPOSITO DI... PROCEDURE TELEMATICHE – La discordanza della formula per l'attribuzione del punteggio economico indicata nella piattaforma di gara con quella specificata nel disciplinare di gara

Com'è noto, il MEPA (acronimo di Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) è lo strumento di e-Procurement messo a disposizione da Consip per consentire agli Enti pubblici l'approvvigionamento di taluni beni e servizi. Tramite il mercato elettronico le Amministrazioni possono verificare l'offerta disponibile, effettuare le opportune valutazioni e procedere poi all'effettuazione di ordini, richieste di offerte (RdO) e trattative dirette, secondo le regole da esse stabilite.

Recentemente, il TAR Toscana si è espresso proprio in relazione ad una RdO MEPA effettuata da un'Amministrazione per l'affidamento del servizio di vigilanza armata

presso gli Uffici giudiziari di Prato (cfr. TAR Toscana, sez. II, 4 giugno 2019, n.827). Nel caso in esame è emersa una **discordanza in riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio economico**, poiché sulla piattaforma veniva individuata la formula “lineare tra i valori minimo e massimo (interdipendente)”, mentre il disciplinare di gara specificava l'utilizzo della formula cd. di interpolazione lineare. Tale contraddizione ha fatto sì che in un primo momento la procedura fosse aggiudicata secondo le modalità indicate nella RdO, vedendo la ricorrente classificarsi al primo posto; tuttavia, in seguito alla sollecitazione di un concorrente, la Commissione di gara si è riunita nuovamente rivedendo l'attribuzione dei punteggi secondo la formula indicata nel disciplinare e individuando così un nuovo aggiudicatario.

In relazione al primo motivo addotto dalla ricorrente, con il quale essa contestava l'aggiudicazione vista *“l'assoluta preminenza delle prescrizioni della RdO rispetto a quelle del disciplinare, in base alla nota regola giurisprudenziale formatasi in ordine al rapporto fra atti della lex specialis”*, il Collegio ha concluso per il non accoglimento. Ciò in quanto **la richiesta di offerta sul MEPA “non può essere del tutto parificata ad un bando di una tipica procedura ad evidenza pubblica, e ciò soprattutto in ordine al contenuto concreto della stessa, recando essa solo scarse e schematiche indicazioni sulle regole della gara e in particolare sulla selezione della migliore offerta, le quali vengono invece compiutamente espone nel disciplinare di gara, volto anche ad integrare e completare le sintetiche informazioni riportate nella RdO”**.

Al contrario, il secondo motivo formulato dalla ricorrente, con il quale la stessa deduce l'illegittimità della gara per insanabile contraddittorietà fra atti della *lex specialis*, è stato ritenuto fondato dal TAR, in quanto **l'incongruenza ha causato in essa un'insuperabile incertezza**, tale da influenzare le modalità di formulazione della propria offerta. Secondo il Collegio appare evidente la **violazione dei principi di trasparenza, buona fede ed imparzialità dell'azione amministrativa**, nonché della *par condicio competitorum*. Pertanto, il TAR ha stabilito che *“a fronte di incertezze, oscurità ed equivocità delle clausole del bando e degli altri atti che disciplinano la gara, l'affidamento, anche solo potenziale, ingenerato nel concorrente merita di essere tutelato attraverso la riedizione della gara”*.

**I numeri di luglio e agosto vengono sospesi per la pausa estiva,  
la pubblicazione della rassegna riprenderà a settembre.**

---

Rassegna di giurisprudenza, normativa, dottrina e notizie a cura di Davide Baldessari,  
Vincenzo Castello, Silvia Cuel, Federica Fiore, Clelia Gorgone, Federica Migliore, Paola Ninu,  
Laura Piccoli, Chiara Salatino, Anna Tavolino, Leopoldo Zuanelli Brambilla

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) - via Dogana n. 8  
38122 Trento (TN) - Tel 0461/496494 - Fax 0461/496422 - [apac@provincia.tn.it](mailto:apac@provincia.tn.it) - [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)

\*\*\*\*\*

Crediti immagini: <https://pixabay.com/es>



RASSEGNA  
a cura di  
APAC

*La rassegna si configura esclusivamente come uno strumento di lavoro e non rappresenta in alcun modo gli orientamenti operativi dell'Agazia provinciale per gli Appalti e Contratti e dei Servizi che ne dipendono. Nonostante la cura nel reperire, analizzare e diffondere i dati, in nessun caso l'Agazia potrà essere ritenuta responsabile di danni, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente dalla consultazione e dall'utilizzo dei suoi contenuti, nonché dall'affidamento degli utenti sui medesimi. Inoltre, alcune informazioni sono collegate a siti esterni rispetto ai quali APAC non ha alcun controllo e pertanto, analogamente, non può assumersi responsabilità.*

---